



# LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 5 dicembre 2024

## NEWS DEL GIORNO

[Istituite le causali contributo per il versamento dei contributi Inps agli enti bilaterali](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Pubblicata la nuova norma UNI 11962 per le scale verticali: sicurezza e innovazione](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[I chiarimenti del Ministero sull'aggiornamento del preposto](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Esclusione del socio di cooperativa solo per delibera del Collegio di probiviri se previsto dallo statuto](#)  
di Redazione

## BLOG

[La detraibilità delle polizze vita a favore dei lavoratori](#)  
di Roberto Lucarini

NEWS DEL GIORNO

---

## ***Istituite le causali contributo per il versamento dei contributi Inps agli enti bilaterali***

di Redazione

L'Agenzia delle entrate, con [risoluzione n. 57/E del 3 dicembre 2024](#), facendo seguito alla risoluzione n. 49/E/2024, ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi Inps da destinare ad alcuni enti bilaterali:

- “EBNL” denominata “EBINAL – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
- “PREV” denominata “Fondo Sanitario PREVILAVORO ITALIA (PREVILAVORO ITALIA)”;
- “SARC” denominata “Fondo Bilaterale di Assistenza Sanitaria – SANARCOM (SANARCOM)”;
- “EBOS” denominata “Ente Bilaterale Operatori Sicurezza – (EBILOS)”;
- “MEDI” denominata “FONDO MEDIPREV – Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (MEDIPREV)”;
- “EBNU” denominata “Ente Bilaterale Nazionale di Unione (E.B.N.U.)”;
- “EFAR” denominata “EBIFARM – Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (EBIFARM)”;
- “EBIO” denominata “Ente Bilaterale EN.BI.FO.SI e O.P.N. EN.BI.FO.SI (EN.BI.FO.SI e O.P.N. BI.FO.SI)”;
- “EBMQ” denominata “Fondo EBM SALUTE (EBM SALUTE)”.

L'Agenzia comunica, inoltre, che in sede di compilazione del modello F24, per il versamento della causale contributo da destinare a Ebinail, in luogo della causale contributo “EINT”, istituita con la risoluzione n. 49/E/2024, va indicata la seguente causale contributo appositamente istituita:

- “ENIL” denominata “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”.

EDIZIONE 2024/2025

## **Percorso Paghe e Contributi 2.0**

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**





NEWS DEL GIORNO

---

## ***Publicata la nuova norma UNI 11962 per le scale verticali: sicurezza e innovazione***

di Redazione

L'Inail, con [news del 2 dicembre 2024](#), ha reso noto che è stata pubblicata la norma UNI 11962, che stabilisce requisiti e *standard* di sicurezza per le scale verticali permanenti, con o senza gabbia, con inclinazione oltre i 75 gradi, utilizzate in contesti a rischio di caduta dall'alto. Queste scale, ampiamente utilizzate per accedere a vari tipi di opere e infrastrutture, non disponevano finora di una normativa specifica.

**PF** Percorso Formativo

**Percorso formativo** in abbonamento per  
l'aggiornamento del **Consulente del Lavoro**

Scopri le **novità** della **nuova edizione** >>

## ***I chiarimenti del Ministero sull'aggiornamento del preposto***

di Redazione

La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro, con [risposta a interpellato n. 7 del 21 novembre 2024](#), ha offerto chiarimenti sull'aggiornamento del corso da preposto. Il Ministero ribadisce quanto già esplicitato nell'interpellato n. 6/2024 e, pertanto, ritiene che le novità introdotte dall'articolo 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008 (*“Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”*), siano subordinate all'adozione del nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Pertanto, fino all'approvazione di un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, la formazione obbligatoria per i preposti continua ad avere cadenza quinquennale.



LavoroPratico

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**

per lo **Studio** del **Consulente del Lavoro**

scopri di più >



NEWS DEL GIORNO

---

## ***Esclusione del socio di cooperativa solo per delibera del Collegio di probiviri se previsto dallo statuto***

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 ottobre 2024, n. 27727, ha stabilito che, in tema di esclusione di un socio da una società cooperativa in cui lo statuto preveda il ricorso a un collegio di “*probiviri*”, l’effettiva esclusione si finalizza solo con la decisione di tale collegio, determinando così il termine per ricorrere all’Autorità giudiziaria come stabilito dall’articolo 2533, comma 3, cod. civ., rientrando tale procedura in un sistema di tutela endosocietario.

Seminario di specializzazione

# Gestione del rapporto di lavoro nelle cooperative

Scopri di più

## ***La detraibilità delle polizze vita a favore dei lavoratori***

di **Roberto Lucarini**

Il caso che si è proposto di recente all'attenzione dell'AdE, a mezzo apposito Interpello, riguarda una particolare situazione operativa che origina dall'erogazione di un *fringe benefit* costituito da una polizza assicurativa rischio vita.

In sostanza una società, che ha provveduto a stipulare, a favore dei propri dipendenti, una polizza vita collettiva, si è trovata di fronte a questo dubbio, derivante d'altronde da due distinte norme del Tuir:

- stante la natura di benefit, riguardante la polizza in discorso, vi è la possibilità della non concorrenza alla formazione del reddito, qualora il suo valore, sommato a quello della totalità dei benefit annui, rientri nel limite della soglia di non imponibilità, ex articolo 51, comma 3, TUIR, come modificata per l'anno in corso;
- stante il tipo di onere sostenuto, vi è la possibilità, per il lavoratore beneficiario, di poter usufruire per la specifica spesa di una detrazione per oneri, pari al 19%, ex articolo 15, comma 1, lettera f, Tuir.

Il dubbio della società istante, in sintesi, è questo: può il lavoratore beneficiare della specifica detrazione d'imposta, se il valore del benefit pervenutogli non è stato assoggettato a tassazione alla fonte in quanto sotto soglia di non imponibilità?

Sul tema delle polizze assicurative, ricordo che già la Circolare n. 326/97, in relazione ai componenti che concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, vi inserì *"i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali (quelli relativi ad assicurazioni per infortuni professionali sono, invece, esclusi da tassazione) pagati dal datore di lavoro e i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 13 bis, TUIR, sostenute dal lavoratore dipendente"*.

Da quanto sopra si evince, pertanto, come il discrimine sia strettamente legato alla natura professionale od extra professionale dell'evento oggetto della tutela assicurativa, oltretutto dal soggetto nel cui interesse viene attivata la protezione. Resta da considerare, in ogni caso, che qualora il pagamento effettuato, da parte del datore, discenda dall'adempimento di un obbligo derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale, le somme saranno da considerarsi parte integrante della retribuzione e, quindi, concorrenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Tornando al quesito, cui si riferisce la risposta ad Interpello n. 218/24, la società istante



ravvisa che sia la detrazione sia la mancata concorrenza alla formazione del reddito “*appaiono entrambe potenzialmente destinate a trovare applicazione ai premi corrisposti dall’[Istante] in relazione alle polizze collettive a tutela del rischio morte, sottoscritte in favore dei propri dipendenti*”.

La risposta dell’AdE, diverge da quanto proposto dal sostituto d’imposta, prendendo spunto dal fatto che alla base della detrazione fiscale, ex articolo 15 Tuir, di un qualunque onere, stia la necessità che tale spesa sia sostenuta dal contribuente e che sia effettivamente rimasta a suo carico. Da ciò “*ne consegue che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore ai sensi del citato articolo 15, solo qualora il loro ammontare siano stato assoggettato a tassazione*”. Un’impostazione che peraltro ribadisce quanto già indicato, per altra casistica, con risoluzione n. 391/2007. Ne deriva, secondo i tecnici dell’AdE, che nel caso in cui i premi assicurativi non abbiano concorso alla formazione del reddito complessivo, in quanto sotto soglia di non imponibilità, gli stessi non potranno essere detratti ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir.

La logica di tale ragionamento si basa, come necessario del resto, sul piano strettamente fiscale, laddove in effetti, se si concesse nel caso prospettato anche la detrazione, il lavoratore verrebbe ad utilizzare contemporaneamente due distinte agevolazioni, a monte ed a valle dell’erogazione stessa.